



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **11** registro Delibere – Seduta del **28/04/2025**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno 2025 addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
RAGAZZO VERONICA	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
MASTRASSO BRUNA	X	
ERRE PAOLO ANTONIO	X	
REALE ALESSIO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA		X
ROCCO GIORGIA	X	
SARPERO GIANFRANCO	X	
TOTALE	12	1

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

VERONICA RAGAZZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

Risulta giustificata l'assenza del consigliere Oliva, giusta nota prot. n. 0010153/2025 del 24.4.2025.

Illustra il punto il Sindaco che afferma che ci sono circa 12.000 utenze domestiche e meno di un migliaio di commerciali e si cerca di contenere gli aumenti che però ci saranno e ammonteranno a circa € 8,00 per le componenti perequative.

Il consigliere Reale chiede chiarimenti sul sistema di conferimento che verrà approvato a livello d'ambito e sulla percentuale di differenziata che nel Comune è abbastanza bassa.

Forniscono adeguate risposte il Sindaco e il Vicesindaco, rispettivamente titolari delle deleghe al bilancio ed all'ambiente.

Non vengono effettuati altri interventi.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione video il cui file, denominato CCBSS28042025, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- la tassa istituita dal comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa di cui al comma 668 della medesima Legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per*

unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.";

RITENUTO, ai sensi del citato comma 652 della Legge n. 147/2013, mantenere anche per l'annualità 2025 coefficienti utilizzati per le annualità d'imposta passate;

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1 – comma 527 – della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi dal servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di “*chi inquina paga*”;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la delibera n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR2 introdotto dalla delibera n. 363/2021/R/rif, aggiornamento previsto dall'articolo 8 della stessa;
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/Rif/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri base del calcolo dei costi di uso capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/Rif/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la trasmissione all'autorità, nonché forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R7RIF;

RILEVATO che il metodo normalizzato (MTR-2) adottato con la citata deliberazione di ARERA 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF, prevede che il PEF non sia più redatto sulla base annuale ma contempli un periodo temporale più lungo che copre ben quattro anni, prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi quindi nel 2024);

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2022, è stato approvato il Piano economico Finanziario (Pef) quadriennale, in conformità alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato, con delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018, il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di

- approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.
- il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi ha individuato:
- a) il Bacino di Affidamento “CAPOLUOGO” a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- b) il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (essendo esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico, accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- a decorrere dall'anno 2024 la Provincia di Savona è soggetto legittimato, quale Ente Territorialmente Competente (ETC), alla validazione dei Piani economici Finanziari inerenti il servizio di gestione rifiuti nei comuni facenti parte dei Bacini di Affidamento “Provinciale”;
- la Provincia di Savona ha provveduto all’“Aggiornamento biennale e validazione del Piano economico Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 relativo al servizio di gestione rifiuti nel comune di Borghetto Santo Spirito ai sensi del MTR-2 allegato a) alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/R/RIF/A”, giusto Provvedimento Dirigenziale n. 1103 del 26/04/2024, come acquisito agli atti in data 3 maggio 2024, prot. 10433;
- i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario;
- la validazione del PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, all'approvazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni, i quali restano titolari ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;

PRESO ATTO della redatta proposta di adozione tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe tiene altresì conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi ed i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come meglio illustrato nell'unità “Relazione di accompagnamento” - allegato a);

RITENUTO di conseguenza approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica come riportato nelle allegate tabella 1) “UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2025” e tabella 2) “UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2025”, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 53 – comma 16 – della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

VISTI inoltre:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]"*.

- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 il quale è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] *Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*".

VISTO l'art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*”;

CONSIDERATO pertanto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 3 (tre) allegati, costituiti da:

- UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2025" - tabella 1);
- UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2025" - tabella 2);
- Relazione di accompagnamento – Determinazione Tariffe– allegato a);

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

- n. 34 del 27.11.2024 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2025-2027;
- n. 42 assunta nella seduta del 23.12.2024 che approva il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e suoi allegati disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di ritenere tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le quote delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2025, secondo gli importi indicati nella tabella 1) “UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2025” e nella tabella 2) “UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2025”, nonché la relativa Relazione di accompagnamento – determinazione Tariffe (allegato a), tutte unite alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano economico Finanziario (PEF);

- 4) di dare atto che alle tariffe approvare dal comune sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, come determinato dalla Provincia di Savona nella misura percentuale del 5% (cinque per cento);
- 5) di dare atto che il Servizio Tributi provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio Comunale
Veronica Ragazzo

Il Segretario
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.

allegato a)

*Comune di Borghetto Santo Spirito
(Provincia di Savona)*

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DETERMINAZIONE TARIFFE 2025

CARATTERISTICHE DELLA TARI

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'art. 1 - comma 780 – ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. **Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.**"

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. (comma 650)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (comma 651)

1. Costi del servizio

Ai sensi del comma 654 *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."* Sono inoltre esclusi i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell'Istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla norma).

2. Presupposto

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- ☐ locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- ☐ aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- ☐ utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- ☐ utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in apposita dichiarazione di variazione. Rientrano nella fattispecie di esclusione:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Il soggetto passivo, ai fini

dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione dei predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento e il periodo dell'esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

4. Modalità di calcolo

La TARI è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettati alla stessa.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- ☐ i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- ☐ le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- ☐ le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- ☐ le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- ☐ i locali tecnici.

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Modalità di quantificazione

L'ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal comune per le diverse utenze, moltiplicate per le superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettare alla tassa, tenendo conto altresì conto delle agevolazioni previste dalla norma.

Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tari è dovuta in proporzione al periodo dell'anno nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva

6. Agevolazioni

I comuni con propri regolamenti:

- a. possono prevedere agevolazioni (riduzioni e/o esenzioni) in relazione a particolari condizioni d'uso dei locali e delle aree, in ipotesi espressamente previste dalla legge;
- b. possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In relazione alle modalità di espletamento del servizio

Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.

La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Inoltre, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

7. Versamenti

L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.

Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

8. Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

9. Tassa giornaliera

Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.

Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

Per le fattispecie di cui al comma 2, per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 4 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della **TARI**, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il **Canone Unico**.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

LE RISORSE FINANZIARIE

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2024-2025

	2024		
	BORGHETTO SANTO SPIRITO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	298.732	-	298.732
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	241.603	-	241.603
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	187.057	-	187.057
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	621.993	-	621.993
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	22.849	-	22.849
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.855	-	6.855
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	108.506	-	108.506
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	45.572	-	45.572
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	19.258	-	19.258
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		131.622	131.622
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.316.217	131.622	1.447.838
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	325.169	-	325.169
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	233	233
Costi generali di gestione CGG	101.880	121.359	223.239
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	542	-	542
Costi comuni CC	102.422	121.592	224.014
Ammortamenti Amm	27.108	-	27.108
Accantonamenti Acc	-	153.514	153.514
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	153.514	153.514
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	31.160	-	31.160
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	58.268	153.514	211.782
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTF}	7.981	-	7.981
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		49.429	49.429
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	493.840	324.536	818.375
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.902.502	456.157	2.358.659
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.810.056	456.157	2.266.214

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			57%
q_{a-2} ton			3.988,00
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg			51,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			49,50
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15
Totale γ			-0,35
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,65
Verifica del limite di crescita			
rpi_a			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,40%
$(1+\rho)$			1,0940
$\sum T_a$			2.266.214
$\sum TV_{a-1}$			1.294.794
$\sum TF_{a-1}$			776.699
$\sum T_{a-1}$			2.071.493
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0940
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.266.213
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			0
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.316.217	131.622	1.447.838
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	493.840	324.536	818.375
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.810.056	456.157	2.266.214
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.871
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.447.838
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			816.505
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.264.343
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
Macro Indicatore R1			
R1			-
Calcolo H di partenza			
AR^{aggsc_si}			-
CRD^{aggsc_si}			-
H di partenza			0,0%
Classe di partenza H			I
Obiettivi			5,0%
Classe obiettivo			I

	2025		
	BORGHETTO SANTO SPIRITO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	298.732	-	298.732
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	241.603	-	241.603
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	187.057	-	187.057
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	714.439	-	714.439
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	22.849	-	22.849
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.855	-	6.855
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	108.506	-	108.506
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	45.572	-	45.572
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	19.258	-	19.258
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		140.866	140.866
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.408.662	140.866	1.549.529
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	325.169	-	325.169
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	22.206	22.206
Costi generali di gestione CGG	101.948	113.070	215.018
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	542	-	542
Costi comuni CC	102.490	135.276	237.765
Ammortamenti Amm	34.731	-	34.731
Accantonamenti Acc	-	175.936	175.936
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	175.936	175.936
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	35.683	-	35.683
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	70.413	175.936	246.350
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTF}	6.406	-	6.406
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		50.539	50.539
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	504.478	361.751	866.229
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.913.140	502.617	2.415.757
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.913.140	502.617	2.415.757

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			57%
q_{a-2} ton			3.988,00
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			51,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			49,50
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15
Totale γ			-0,35
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,65
Verifica del limite di crescita			
rpi_a			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,40%
$(1+\rho)$			1,0940
$\sum T_a$			2.415.757
$\sum TV_{a-1}$			1.447.838
$\sum TF_{a-1}$			818.375
$\sum T_{a-1}$			2.266.214
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0660
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.415.757
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-
TVa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	1.408.662	140.866	1.549.529
TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	504.478	361.751	866.229
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	1.913.140	502.617	2.415.757
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.716
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.549.529
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			864.513
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.414.041
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
Macro Indicatore R1			
R1			-
Calcolo H di partenza			
AR^{agg}sc_si			
CRD^{agg}sc_si			
H di partenza			
Classe di partenza H			
Obiettivi			10,0%
Classe obiettivo			H

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO

Le basi di partenza dell'elaborazione dello scenario di applicazione della TARI sono i dati presenti nelle banche dati esistenti.

SITUAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le UTENZE DOMESTICHE sono ripartite come segue:

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	993	53.374,00	13.508,00
NUCLEO 2	569	36.884,00	12.125,00
NUCLEO 3	261	19.085,00	4.991,00
NUCLEO 4	174	12.655,00	3.630,00
NUCLEO 5	54	4.825,00	1.213,00
NUCLEO 6 o superiore	19	1.808,00	124,00

BOX NON PERTINENZIALE	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	531	9.934	-

ABITAZIONE DOPPIA/SECONDARIA DI RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	105	3.319,00	-
NUCLEO 2	158	8.708,00	-
NUCLEO 3	32	3.020,00	-
NUCLEO 4	3	369,00	-
NUCLEO 5	3	497,00	-
NUCLEO 6 o superiore	0	0,00	-

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	25	2.292,00	-
NUCLEO 2	22	2.032,00	-
NUCLEO 3	18	1.731,00	-
NUCLEO 4	5	936,00	-
NUCLEO 5	5	949,00	-
NUCLEO 6 o superiore	0	0,00	-

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	5	241,00	66,00
NUCLEO 2	75	3.916,00	1.329,00

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2510	99.070,00	17.924,00
NUCLEO 2	3710	155.589,00	25.313,00
NUCLEO 3	1667	68.659,00	9.537,00
NUCLEO 4	1061	44.652,00	7.345,00
NUCLEO 5	182	8.609,00	1.549,00
NUCLEO 6 o superiore	33	1.530,00	180,00

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2	148,00	-
NUCLEO 2	1	86,00	-
NUCLEO 3		-	-
NUCLEO 4		-	-
NUCLEO 5		-	-
NUCLEO 6 o superiore		-	-

SITUAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le UTENZE NON DOMESTICHE sono ripartite come segue:

Descrizione	Superficie fissa	Superficie variabile	Utenze
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	349	349	6
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749	749	2
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	11.390	11.390	110
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	5.137	5.137	16
4.1 Strutture del porto	=	=	=
5 - STABILIMENTI BALNEARI	32.570	32.570	22
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	312	312	2
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	=	=	0
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1.883	1.883	7
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	7.754	7.754	8
10 – OSPEDALI	=	=	=
11 - UFFICI, AGENZIE	3.875	3.875	74
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.475	2.475	31
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3.250	3.250	43
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2.905	2.905	16
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	809	809	10
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO		
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	857	857	20
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2.911	2.911	26
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.319	1.319	6
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	=	=	=
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.031	1.031	3
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	2.534	2.534	38
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	=	=	=
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3.439	3.436	65
24/A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	1.417	1.417	16
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	2.637	2.637	35
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.243	1.243	11
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	363	363	8
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661	1.661	4
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO		
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	646	646	1

ELABORAZIONE SCENARIO DI APPLICAZIONE TARI 2025**RIPARTIZIONE COPERTURA COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire, come prevede l'art.4, comma2, D.P.R. 158/1999, secondo "criteri razionali". Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato;
- la razionalità del criterio, che deve fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenze;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria;

L'Ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	643.752	87,31%	93.516	12,69%	737.268	50%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	3.703.420,08	86,39%	583.441,92	13,61%	4.286.862,00	50%

dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale:

Utenze domestiche	86,85%
Utenze non domestiche	13,15%

con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi in precedenza evidenziati nel PEF.

Le quote sono così determinate:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ €. 2.096.594,61	% costi fissi attribuita alle utenze domestiche	86,85%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 86,85\%$	€ 750.829,54
		% costi variabili attribuita alle utenze domestiche	86,85%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 86,85\%$	€ 1.345.765,07
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ €. 317.446,39	% costi fissi attribuita alle utenze non domestiche	13,15%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 13,15\%$	€ 113.683,46
		% costi variabili attribuita alle utenze non domestiche	13,15%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 13,15\%$	€ 203.762,93
Costi totali						€ 2.414.041,00

Quota fissa	€ 864.513	35,81%
Quota variabile	€ 1.549.528	64,19%
Totale	€ 2.414.041	

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI Kb per le utenze domestiche e dei COEFFICIENTI Kc e Kd per le utenze NON domestiche

Come per le precedenti annualità si è fatto ricorso alle disposizioni previste dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le quali *nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di relazione per l'energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, determinando così*

- ☐ i coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura **minima** di legge;
- ☐ i coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) come da **tabella a seguire**;

I coefficienti utilizzati per utenze domestiche sono:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	Scelto
Nucleo da 1	0,8	0,6	1	0,6
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,4
Nucleo da 3	1,05	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,14	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,23	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6	1,3	3,4	4,1	3,4

I coefficienti utilizzati per le utenze NON domestiche sono:

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	Scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	0,67	0,6700	3,28	5,5	5,5000
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	0,43	0,4300	2,5	3,5	3,5000
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,60	0,9000	4,2	4,9	7,3500
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	1,3200	6,25	7,21	10,815
Strutture del porto	0,76	0,88	1,3200	6,25	7,21	10,815
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	0,6400	3,1	5,22	5,2200
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	0,7650	2,82	4,22	6,3300
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	1,6400	9,85	13,45	13,450
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	1,3500	7,76	8,88	11,100
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	1,9350	8,2	10,22	10,220
OSPEDALI	1,07	1,29	1,0700	8,81	10,55	8,8100
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	2,2800	8,78	12,45	18,675
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	0,9150	4,5	5,03	7,5450
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	2,1150	8,15	11,55	17,325
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	1,8000	9,08	14,78	14,780
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	1,2450	4,92	6,81	10,215
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	1,0900	8,9	14,58	8,9000
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	0,8175	8,95	12,12	6,7125
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	0,8200	6,76	8,48	6,7600
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	0,8175	8,95	11,55	6,7125
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	0,9200	3,13	7,53	7,5300

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	0,9000	4,5	8,91	8,0000
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	2,7850	45,67	78,97	22,835
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	4,8500	39,78	62,55	39,780
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	2,9700	32,44	51,55	24,330
BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	3,96	6,29	2,9700	32,44	51,55	24,330
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	2,7600	16,55	22,67	22,670
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	2,6100	12,6	21,4	21,400
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	3,5850	58,76	92,56	29,380
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	1,5600	12,82	22,45	12,820
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	1,7500	28,7	56,78	14,350
DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	1,9100	8,56	15,68	15,680

Nella determinazione della tariffa per la categoria *“BAR E CHIOSCHI STAGIONALI”* sarà applicata una riduzione del 50% sia in quota fissa che in quota variabile.

Riepilogo quota fissa utenze domestiche

<i>Categoria</i>	<i>N° Comp.</i>	<i>Mq Fissi</i>	<i>Ponderazione</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Fissi Pond.</i>	<i>Coefficiente Ka</i>	<i>Sommatoria</i>
31 - UTENZE DOMESTICHE	1	53.374,00	1,00			993	53.374,00	0,80	42.699,20
31 - UTENZE DOMESTICHE	2	36.884,00	1,00			569	36.884,00	0,94	34.670,96
31 - UTENZE DOMESTICHE	3	19.085,00	1,00			261	19.085,00	1,05	20.039,25
31 - UTENZE DOMESTICHE	4	12.655,00	1,00			174	12.655,00	1,14	14.426,70
31 - UTENZE DOMESTICHE	5	4.825,00	1,00			54	4.825,00	1,23	5.934,75
31 - UTENZE DOMESTICHE	6	1.808,00	1,00			19	1.808,00	1,30	2.350,40
32 - BOX E PERTINENZE	1	13.508,00	1,00			699	13.508,00	0,80	10.806,40
32 - BOX E PERTINENZE	2	12.125,00	1,00			524	12.125,00	0,94	11.397,50
32 - BOX E PERTINENZE	3	4.991,00	1,00			194	4.991,00	1,05	5.240,55
32 - BOX E PERTINENZE	4	3.630,00	1,00			138	3.630,00	1,14	4.138,20
32 - BOX E PERTINENZE	5	1.213,00	1,00			43	1.213,00	1,23	1.491,99
32 - BOX E PERTINENZE	6	124,00	1,00			8	124,00	1,30	161,20
33 - SECONDE CASE	1	98.876,00	1,00			2506	98.876,00	0,80	79.100,80
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	194,00	1,00	-66,66		4	64,68	0,80	51,74
33 - SECONDE CASE	2	155.190,00	1,00			3702	155.190,00	0,94	145.878,60
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	399,00	1,00	-66,66		8	133,03	0,94	125,05
33 - SECONDE CASE	3	68.659,00	1,00			1667	68.659,00	1,05	72.091,95
33 - SECONDE CASE	4	44.652,00	1,00			1061	44.652,00	1,14	50.903,28
33 - SECONDE CASE	5	8.609,00	1,00			182	8.609,00	1,23	10.589,07
33 - SECONDE CASE	6	1.530,00	1,00			33	1.530,00	1,30	1.989,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	1	17.829,00	1,00			1336	17.829,00	0,80	14.263,20
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	95,00	1,00	-66,66		4	31,67	0,80	25,34
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	2	25.255,00	1,00			1877	25.255,00	0,94	23.739,70
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	58,00	1,00	-66,66		3	19,34	0,94	18,18
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	3	9.537,00	1,00			745	9.537,00	1,05	10.013,85
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	4	7.345,00	1,00			525	7.345,00	1,14	8.373,30
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	5	1.549,00	1,00			103	1.549,00	1,23	1.905,27
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	6	180,00	1,00			12	180,00	1,30	234,00
35 - ABIT.CON RID COMPOSTAGGIO	1	2.292,00	1,00			25	2.292,00	0,80	1.833,60
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	2	2.032,00	1,00			22	2.032,00	0,94	1.910,08

35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	3	1.731,00	1,00			18	1.731,00	1,05	1.817,55
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	4	936,00	1,00			5	936,00	1,14	1.067,04
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	5	949,00	1,00			5	949,00	1,23	1.167,27
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	1	241,00	1,00			5	241,00	0,80	192,80
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	2	3.916,00	1,00			75	3.916,00	0,94	3.681,04
37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	2	171,00	1,00			3	171,00	0,94	160,74
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	1	3.319,00	1,00			105	3.319,00	0,80	2.655,20
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	2	8.537,00	1,00			155	8.537,00	0,94	8.024,78
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	3	3.020,00	1,00			32	3.020,00	1,05	3.171,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	4	369,00	1,00			3	369,00	1,14	420,66
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	5	497,00	1,00			3	497,00	1,23	611,31
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	1	66,00	1,00			3	66,00	0,80	52,80
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	2	1.329,00	1,00			49	1.329,00	0,94	1.249,26
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	1	148,00	1,00			2	148,00	0,80	118,40
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	2	86,00	1,00			1	86,00	0,94	80,84
42 - BOX NON PERTINENZIALI	1	9.463,00	1,00			513	9.463,00	0,80	7.570,40
42 - BOX NON PERTINENZIALI	2	220,00	1,00			10	220,00	0,94	206,80
42 - BOX NON PERTINENZIALI	3	115,00	1,00			4	115,00	1,05	120,75
42 - BOX NON PERTINENZIALI	4	119,00	1,00			3	119,00	1,14	135,66
42 - BOX NON PERTINENZIALI	5	17,00	1,00			1	17,00	1,23	20,91
Sommatoria									608.928,31
QuF = A/Sommatoria									1,2330

Riepilogo quota variabile utenze domestiche

<i>Categoria</i>	<i>N° Comp.</i>	<i>Q.tà Variabile</i>	<i>Ponderazione</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Utenze</i>	<i>Q.tà Variabile Pond.</i>	<i>Coeff. Kb</i>	<i>Sommatoria</i>
31 - UTENZE DOMESTICHE	1	993,00	1,00			993	993,00	0,60	595,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	2	566,00	1,00			569	566,00	1,40	792,40
31 - UTENZE DOMESTICHE	3	261,00	1,00			261	261,00	1,80	469,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	4	174,00	1,00			174	174,00	2,20	382,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	5	54,00	1,00			54	54,00	2,90	156,60
31 - UTENZE DOMESTICHE	6	19,00	1,00			19	19,00	3,40	64,60
32 - BOX E PERTINENZE	1	738,00	0,00			699	0,00	0,60	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	2	536,00	0,00			524	0,00	1,40	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	3	206,00	0,00			194	0,00	1,80	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	4	138,00	0,00			138	0,00	2,20	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	5	43,00	0,00			43	0,00	2,90	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	6	8,00	0,00			8	0,00	3,40	0,00
33 - SECONDE CASE	1	2.506,00	1,00			2506	2.506,00	0,60	1.503,60
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	4,00	1,00	-66,66		4	1,33	0,60	0,80
33 - SECONDE CASE	2	3.702,00	1,00			3702	3.702,00	1,40	5.182,80
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	8,00	1,00	-66,66		8	2,67	1,40	3,73
33 - SECONDE CASE	3	1.668,00	1,00			1667	1.668,00	1,80	3.002,40
33 - SECONDE CASE	4	1.061,00	1,00			1061	1.061,00	2,20	2.334,20
33 - SECONDE CASE	5	182,00	1,00			182	182,00	2,90	527,80
33 - SECONDE CASE	6	33,00	1,00			33	33,00	3,40	112,20
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	1	1.412,00	0,00			1336	0,00	0,60	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	4,00	0,00	-66,66		4	0,00	0,60	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	2	1.976,00	0,00			1877	0,00	1,40	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	3,00	0,00	-66,66		3	0,00	1,40	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	3	763,00	0,00			745	0,00	1,80	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	4	576,00	0,00			525	0,00	2,20	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	5	103,00	0,00			103	0,00	2,90	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	6	12,00	0,00			12	0,00	3,40	0,00
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	1	25,00	0,90			25	22,50	0,60	13,50
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	2	22,00	0,90			22	19,80	1,40	27,72

35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	3	18,00	0,90			18	16,20	1,80	29,16
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	4	5,00	0,90			5	4,50	2,20	9,90
35 - ABIT.CON RID. COMPOSTAGGIO	5	5,00	0,90			5	4,50	2,90	13,05
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	1	5,00	1,00			5	5,00	0,60	3,00
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	2	75,00	1,00			75	75,00	1,40	105,00
37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	2	3,00	1,00			3	3,00	1,40	4,20
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	1	105,00	1,00			105	105,00	0,60	63,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	2	155,00	1,00			155	155,00	1,40	217,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	3	32,00	1,00			32	32,00	1,80	57,60
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	4	3,00	1,00			3	3,00	2,20	6,60
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	5	3,00	1,00			3	3,00	2,90	8,70
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	1	3,00	0,00			3	0,00	0,60	0,00
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	2	49,00	0,00			49	0,00	1,40	0,00
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	1	2,00	0,90			2	1,80	0,60	1,08
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	2	1,00	0,90			1	0,90	1,40	1,26
42 - BOX NON PERTINENZIALI	1	527,00	1,00			513	527,00	0,60	316,20
42 - BOX NON PERTINENZIALI	2	10,00	1,00			10	10,00	1,40	14,00
42 - BOX NON PERTINENZIALI	3	4,00	1,00			4	4,00	1,80	7,20
42 - BOX NON PERTINENZIALI	4	3,00	1,00			3	3,00	2,20	6,60
42 - BOX NON PERTINENZIALI	5	1,00	1,00			1	1,00	2,90	2,90
								Sommatoria	16.037,20
								QuV = B/Sommatoria	83,9152

Riepilogo quota fissa utenze NON domestiche

<i>Categoria</i>	<i>Mq Fissi</i>	<i>Ponderazione</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Media Giorni</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Fissi Pond.</i>	<i>Coeff. Kc</i>	<i>Sommatoria</i>
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	349,00	1,00				6	349,00	0,67	233,83
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749,00	1,00				2	749,00	0,43	322,07
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	11.390,00	1,00				110	11.390,00	0,90	10.251,00
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	5.137,00	1,00				16	5.137,00	1,32	6.780,84
05 - STABILIMENTI BALNEARI	32.570,00	1,00				22	32.570,00	0,64	20.844,80
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	312,00	1,00				2	312,00	0,77	238,68
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.883,00	1,00				7	1.883,00	1,35	2.542,05
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	7.754,00	1,00				8	7.754,00	1,94	15.003,99
11 - UFFICI AGENZIE	3.875,00	1,00				74	3.875,00	2,28	8.835,00
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.475,00	1,00				31	2.475,00	0,92	2.264,63
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	3.250,00	1,00				43	3.250,00	2,12	6.873,75
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	2.905,00	1,00				16	2.905,00	1,80	5.229,00
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.)	809,00	1,00				10	809,00	1,25	1.007,21
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	857,00	1,00				20	857,00	0,82	700,60
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	2.911,00	1,00				26	2.911,00	0,82	2.387,02
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	1.319,00	1,00				6	1.319,00	0,82	1.078,28
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.031,00	1,00				3	1.031,00	0,90	927,90
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2.534,00	1,00				38	2.534,00	2,79	7.057,19
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3.439,00	1,00				65	3.439,00	2,97	10.213,83
24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	1.417,00	0,50				16	708,50	2,97	2.104,25
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2.637,00	1,00				35	2.637,00	2,76	7.278,12
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1.243,00	1,00				11	1.243,00	2,61	3.244,23
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	363,00	1,00				8	363,00	3,59	1.301,36
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661,00	1,00				4	1.661,00	1,56	2.591,16
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	646,00	1,00				1	646,00	1,91	1.233,86
Sommatoria									120.544,63
QapF = C/Sommatoria									0,9431

Riepilogo quota variabile utenze NON domestiche

<i>Categoria</i>	<i>Mq Variabili</i>	<i>Pond.</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Media Giorni</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Variabili Pond.</i>	<i>Coeff. Kd</i>	<i>Sommatoria</i>
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	349,00	1,00				6	349,00	5,50	1.919,50
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749,00	1,00				2	749,00	3,50	2.621,50
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	11.390,00	1,00				110	11.390,00	7,35	83.716,50
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	5.137,00	1,00				16	5.137,00	10,82	55.556,66
05 - STABILIMENTI BALNEARI	32.570,00	1,00				22	32.570,00	5,22	170.015,40
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	312,00	1,00				2	312,00	6,33	1.974,96
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.883,00	1,00				7	1.883,00	11,10	20.901,30
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	7.754,00	1,00				8	7.754,00	10,22	79.245,88
11 - UFFICI AGENZIE	3.875,00	1,00				74	3.875,00	18,68	72.365,63
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.475,00	1,00				31	2.475,00	7,55	18.673,88
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	3.250,00	1,00				43	3.250,00	17,33	56.306,25
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	2.905,00	1,00				16	2.905,00	14,78	42.935,90
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	809,00	1,00				10	809,00	10,22	8.263,94
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	857,00	1,00				20	857,00	6,71	5.752,61
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	2.911,00	1,00				26	2.911,00	6,76	19.678,36
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	1.319,00	1,00				6	1.319,00	6,71	8.853,79
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.031,00	1,00				3	1.031,00	8,00	8.248,00
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2.534,00	1,00				38	2.534,00	22,84	57.863,89
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3.436,00	1,00				65	3.436,00	24,33	83.597,88
24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	1.417,00	0,50				16	708,50	24,33	17.237,81
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2.637,00	1,00				35	2.637,00	22,67	59.780,79
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1.243,00	1,00				11	1.243,00	21,40	26.600,20
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	363,00	1,00				8	363,00	29,38	10.664,94
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661,00	1,00				4	1.661,00	12,82	21.294,02
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	646,00	1,00				1	646,00	15,68	10.129,28
Sommatoria									977.198,85
QapV = D/Sommatoria									0,2158

APPLICAZIONE TARI 2025

Le categorie individuate per l'applicazione del TARI, sono state così applicate:

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di residenti non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione secondaria di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti il nucleo con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con compostaggio	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%
Abitazione di persona giuridica	Attribuiti 2 componenti al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di persona giuridica non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di non residenti	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di non residenti non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di non residenti con compostaggio	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%

Nella determinazione dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche di non residenti si sono applicate, in assenza di dichiarazione da parte del contribuente, le disposizioni di cui all'art. 10 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti"*. Si ricorda che quanto previsto nel sopra citato articolo è il risultato, "fotografato" al momento di predisposizione del Regolamento, del rapporto tra il numero di abitanti, relativi alle utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe comunale, e i mq. di superficie, complessivamente occupata, relativi all'abitazione principale.

Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, in assenza di dichiarazione, la tariffa è stata determinata considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale che attualmente è pari a 1,90 componenti (residenti al 31.03 = 4.619 nuclei familiari al 31.03 = 2.427); applicando quindi il numero di n. 2 componenti.

I risultati sono i seguenti:

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2025	UTENZE DOMESTICHE	31 D 01	0,9864	50,3491
2025	UTENZE DOMESTICHE	31 D 02	1,1590	117,4813
2025	UTENZE DOMESTICHE	31 D 03	1,2946	151,0474
2025	UTENZE DOMESTICHE	31 D 04	1,4056	184,6134
2025	UTENZE DOMESTICHE	31 D 05	1,5166	243,3541
2025	UTENZE DOMESTICHE	31 D 06	1,6029	285,3117
2025	BOX E PERTINENZE	32 D 01	0,9864	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE	32 D 02	1,1590	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE	32 D 03	1,2946	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE	32 D 04	1,4056	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE	32 D 05	1,5166	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE	32 D 06	1,6029	0,0000
2025	SECONDE CASE	33 D 01	0,9864	50,3491
2025	SECONDE CASE	33 D 02	1,1590	117,4813
2025	SECONDE CASE	33 D 03	1,2946	151,0474
2025	SECONDE CASE	33 D 04	1,4056	184,6134
2025	SECONDE CASE	33 D 05	1,5166	243,3541
2025	SECONDE CASE	33 D 06	1,6029	285,3117
2025	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 01	0,9864	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 02	1,1590	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 03	1,2946	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 04	1,4056	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 05	1,5166	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 06	1,6029	0,0000
2025	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 01	0,9864	45,3142
2025	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 02	1,1590	105,7332
2025	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 03	1,2946	135,9426
2025	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 04	1,4056	166,1521
2025	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 05	1,5166	219,0187
2025	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 06	1,6029	256,7805
2025	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 01	0,9864	50,3491
2025	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 02	1,1590	117,4813
2025	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 03	1,2946	151,0474
2025	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 04	1,4056	184,6134
2025	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 05	1,5166	243,3541
2025	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 06	1,6029	285,3117
2025	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 01	0,9864	50,3491
2025	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 02	1,1590	117,4813
2025	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 03	1,2946	151,0474
2025	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 04	1,4056	184,6134
2025	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 05	1,5166	243,3541
2025	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 06	1,6029	285,3117
2025	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 01	0,9864	0,0000
2025	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 02	1,1590	0,0000
2025	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 03	1,2946	0,0000
2025	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 04	1,4056	0,0000
2025	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 05	1,5166	0,0000
2025	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 06	1,6029	0,0000
2025	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 01	0,9864	50,3491
2025	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 02	1,1590	117,4813
2025	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 03	1,2946	151,0474
2025	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 04	1,4056	184,6134
2025	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 05	1,5166	243,3541
2025	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 06	1,6029	285,3117
2025	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 01	0,9864	0,0000
2025	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 02	1,1590	0,0000
2025	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 03	1,2946	0,0000

2025	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 04	1,4056	0,0000
2025	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 05	1,5166	0,0000
2025	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 06	1,6029	0,0000
2025	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 01	0,9864	45,3142
2025	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 02	1,1590	105,7332
2025	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 03	1,2946	135,9426
2025	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 04	1,4056	166,1521
2025	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 05	1,5166	219,0187
2025	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 06	1,6029	256,7805
2025	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 01	0,9864	50,3491
2025	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 02	1,1590	117,4813
2025	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 03	1,2946	151,0474
2025	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 04	1,4056	184,6134
2025	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 05	1,5166	243,3541
2025	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 06	1,6029	285,3117
2025	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,6319	1,1869
2025	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,4055	0,7553
2025	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,8488	1,5861
2025	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,2449	2,3339
2025	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,6036	1,1265
2025	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,7215	1,3660
2025	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	1,5467	2,9025
2025	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	1,2732	2,3954
2025	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	1,8249	2,2055
2025	OSPEDALI	10 N	1,0091	1,9012
2025	UFFICI AGENZIE	11 N	2,1503	4,0301
2025	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	0,8629	1,6282
2025	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,9947	3,7387
2025	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,6976	3,1895
2025	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR-...)	15 N	1,1742	2,2044
2025	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	1,0280	1,9206
2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	17 N	0,7710	1,4486
2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	18 N	0,7733	1,4588
2025	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	0,7710	1,4486
2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,8677	1,6250
2025	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,8488	1,7264
2025	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	2,6265	4,9278
2025	RISTORANTI STAGIONALI	22/A N	1,3133	2,4639
2025	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	23 N	4,5740	8,5845
2025	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	2,8010	5,2504
2025	BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	24/A N	1,4005	2,6252
2025	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,6030	4,8922
2025	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,4615	4,6181
2025	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	3,3810	6,3402
2025	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	1,4712	2,7666
2025	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	1,6504	3,0967
2025	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N	1,8013	3,3837
2025	STRUTTURE DEL PORTO	4.1 N	1,2449	2,3339

UTENZE DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2025 – Tabella 1

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

BOX E PERTINENZE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	
NUCLEO 2	€ 1,1590	
NUCLEO 3	€ 1,2946	
NUCLEO 4	€ 1,4056	
NUCLEO 5	€ 1,5166	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	

BOX NON PERTINENZIALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491

ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 45,3142
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 105,7332
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 135,9426
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 166,1521
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 219,0187
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 256,7805

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

BOX PERTINENZE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	
NUCLEO 2	€ 1,1590	
NUCLEO 3	€ 1,2946	
NUCLEO 4	€ 1,4056	
NUCLEO 5	€ 1,5166	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

BOX DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	
NUCLEO 2	€ 1,1590	
NUCLEO 3	€ 1,2946	
NUCLEO 4	€ 1,4056	
NUCLEO 5	€ 1,5166	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 45,3142
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 105,7332
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 135,9426
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 166,1521
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 219,0187
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 256,7805

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2025 – Tabella 2

Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,6319	€ 1,1869
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,4055	€ 0,7553
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,8488	€ 1,5861
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,2449	€ 2,3339
4.1 Strutture del porto	€ 1,2449	€ 2,3339
5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,6036	€ 1,1265
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,7215	€ 1,3660
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,5467	€ 2,9025
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,2732	€ 2,3954
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,8249	€ 2,2055
10 – OSPEDALI	€ 1,0091	€ 1,9012
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,1503	€ 4,0301
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,8629	€ 1,6282
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,9947	€ 3,7387
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,6976	€ 3,1895
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,1742	€ 2,2044
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,7710	€ 1,4486
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,7733	€ 1,4588
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,7710	€ 1,4486
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,8677	€ 1,6250
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,8488	€ 1,7264
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 2,6265	€ 4,9278
22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI	€ 1,3133	€ 2,4639
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,5740	€ 8,5845
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 2,8010	€ 5,2504
24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	€ 1,4005	€ 2,6252
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	€ 2,6030	€ 4,8922
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,4615	€ 4,6181
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 3,3810	€ 6,3402
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,4712	€ 2,7666
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 1,8013	€ 3,3837

UTENZE DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2025 – Tabella 1

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

BOX E PERTINENZE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	
NUCLEO 2	€ 1,1590	
NUCLEO 3	€ 1,2946	
NUCLEO 4	€ 1,4056	
NUCLEO 5	€ 1,5166	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	

BOX NON PERTINENZIALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491

ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 45,3142
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 105,7332
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 135,9426
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 166,1521
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 219,0187
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 256,7805

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

BOX PERTINENZE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	
NUCLEO 2	€ 1,1590	
NUCLEO 3	€ 1,2946	
NUCLEO 4	€ 1,4056	
NUCLEO 5	€ 1,5166	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 50,3491
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 117,4813
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 151,0474
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 184,6134
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 243,3541
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 285,3117

BOX DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	
NUCLEO 2	€ 1,1590	
NUCLEO 3	€ 1,2946	
NUCLEO 4	€ 1,4056	
NUCLEO 5	€ 1,5166	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9864	€ 45,3142
NUCLEO 2	€ 1,1590	€ 105,7332
NUCLEO 3	€ 1,2946	€ 135,9426
NUCLEO 4	€ 1,4056	€ 166,1521
NUCLEO 5	€ 1,5166	€ 219,0187
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,6029	€ 256,7805

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2025 – Tabella 2

Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,6319	€ 1,1869
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,4055	€ 0,7553
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,8488	€ 1,5861
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,2449	€ 2,3339
4.1 Strutture del porto	€ 1,2449	€ 2,3339
5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,6036	€ 1,1265
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,7215	€ 1,3660
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,5467	€ 2,9025
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,2732	€ 2,3954
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,8249	€ 2,2055
10 – OSPEDALI	€ 1,0091	€ 1,9012
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,1503	€ 4,0301
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,8629	€ 1,6282
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,9947	€ 3,7387
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,6976	€ 3,1895
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,1742	€ 2,2044
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,7710	€ 1,4486
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,7733	€ 1,4588
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,7710	€ 1,4486
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,8677	€ 1,6250
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,8488	€ 1,7264
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 2,6265	€ 4,9278
22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI	€ 1,3133	€ 2,4639
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,5740	€ 8,5845
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 2,8010	€ 5,2504
24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	€ 1,4005	€ 2,6252
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	€ 2,6030	€ 4,8922
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,4615	€ 4,6181
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 3,3810	€ 6,3402
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,4712	€ 2,7666
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 1,8013	€ 3,3837